ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE

Denominata DEM.E.TRA

ART. 1

Con il presente Atto i seguenti otto soggetti promotori costituiscono l'Associazione DEM.E.TRA, Associazione per lo studio e la ricerca sulla democrazia, l'etica pubblica e la trasparenza, libera Associazione di fatto senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché dallo Statuto in calce.

- 1) Francesco Merloni, nato a Roma il 20/07/1947, residente a Marsciano (PG), CAP 06072, in Via XIV Settembre, n. 1 Loc. S. Apollinare, C.F. MRLFNC47L20H501F;
- 2) Alessandra Pioggia, nata a Perugia, il 23/10/1967, residente a Perugia, CAP 06126, in Via Enrico dal Pozzo, n. 39, C.F. PGGLSN67R63G478O;
- 3) Enrico Carloni, nato a Cascia (PG) il 17/01/1971, residente a Città di Castello, CAP 06012, in Via Moncesio, n. 10, C.F. CRLNRC71A17B948B;
- 4) Antonella Bianconi, nata a Pavia, il 23/01/1964, residente a Marsciano (PG), CAP 06072, in Via Vocabolo Palazzi, n. 10/b, C.F. BNCNNL64A63G338F;
- 5) Benedetto Ponti, nato a Perugia, il 23/08/1975, residente a Perugia, CAP 06135, in Via Grieco, n. 14, C.F. PNTBDT75M23G478R;
- 6) Matteo Falcone, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 17/06/1986, residente a Perugia (PG), CAP 06124, in Via Felice Ciatti, n. 17, C.F. FLCMTT86H17H926X;
- 7) Federica Pala, nata a Sigillo (PG) il 02/10/1971, residente a Perugia, 06121, Via XIV Settembre n. 69, C.F. PLAFRC71R42I727F;
- 8) Enrico Menichetti, nato a Perugia il 2/11/1971, residente a Perugia, 06121, Via XIV Settembre 69, C.F. MNCNRC71S02G478F;

Lo scopo, l'oggetto, la durata ed ogni altro requisito e principio fondante dell'Associazione nonché le norme disciplinanti l'organizzazione ed il funzionamento di essa, sono previsti e contenuti nello Statuto approvato e sottoscritto dai soggetti promotori congiuntamente al presente Atto, il cui testo si riporta in calce alla presente scrittura.

ART. 2

I suddetti otto soggetti promotori si costituiscono in Comitato Promotore dell'Associazione, assumendo i poteri del Consiglio Direttivo fino al conseguimento di un numero di 40 soci fondatori, Il Comitato Promotore elegge Presidente il promotore Francesco Merloni, come Segretario il promotore Enrico Carloni e come Tesoriere il promotore Matteo Falcone allo scopo di raccogliere le adesioni ed avviare le attività dell'Associazione.

Al raggiungimento del numero di 40 soci fondatori, il Comitato Promotore li convocherà on line al fine di individuare un Consiglio Direttivo, un Presidente, un Segretario e un Tesoriere provvisori. I suddetti organi provvisori rimarranno in carica fino all'adesione di 100 iscritti e comunque non oltre sei mesi dalla data della costituzione dell'Associazione. Raggiunto tale limite, il Presidente procederà alla convocazione della prima Assemblea dei soci e all'elezione degli organi sociali, come previsto dallo Statuto in calce.

ART. 3

La sede dell'Associazione è provvisoriamente stabilita presso Borgo XIV Settembre n. 1, loc. S. Apollinare, 06072 Spina – Marsciano (PG).

IF

A



Kapp M

L'ammontare della quota associativa annuale è provvisoriamente fissato fino a diversa determinazione della prima Assemblea generale dei Soci nelle seguenti misure:

- per i Soci ordinari euro 50 (cinquanta) fissi;
- per i Soci istituzionali la misura è libera, da un minimo di euro 100 (cento).

Il Comitato promotore autorizza il Presidente alla richiesta del Codice Fiscale e ad ogni altro adempimento necessario alla regolare costituzione dell'Associazione, ivi compresa l'apertura di un conto corrente per renderla operativa ed eventualmente anche alla ricerca di una sede con stipula di convenzioni con enti pubblici o privati o altre associazioni per l'uso dei locali e dei servizi da parte dell'Associazione.

ART. 4

Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione ammonta ad Euro 2.000,00 (duemila/00), che saranno versati sul c/c dell'Associazione a titolo di "contributo per fondo di dotazione iniziale" dal socio fondatore Francesco Merloni.

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.

In calce al presente Atto costitutivo composto di n. 4 (quattro) articoli e di n. 2 (due) pagine. si riporta e trascrive, per farne parte integrante e sostanziale, lo Statuto dell'Associazione composto di n. 21 (ventuno) articoli e n. 12 (dodici) pagine.

Perugia, 8 novembre 2021

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei promotori costituenti:

Francoscille Lani

Aleman Riggia

En a Carlon

Divocello Oceno

Bundto Social

Flate & Oce

STATUTO DI ASSOCIAZIONE DEM.E.TRA.

Premessa

Un gruppo di studiosi, funzionari pubblici, cittadini interessati ai temi della trasparenza e dell'integrità delle istituzioni democratiche, al centro dell'attenzione in sede politica, amministrativa e culturale nel corso degli ultimi anni grazie al forte investimento che il nostro Paese ha fatto nella promozione e attuazione di una vera politica dell'etica pubblica e della funzionalità delle amministrazioni, hanno deciso di costituire una libera associazione che abbia come scopo principale la continuazione e il rafforzamento della riflessione scientifica e la diffusione della cultura dell'integrità, della trasparenza e della legalità.

Articolo 1

- Denominazione - sede - durata -

È costituita l'Associazione DEM.E.TRA., Associazione per lo studio e la ricerca sulla democrazia, l'etica pubblica e la trasparenza, libera Associazione di fatto, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

La sede legale è in Borgo XIV Settembre n. 1, loc. S. Apollinare, 06072 Spina – Marsciano (PG)

Articolo 2

- Ambito di operatività -

L'Associazione non ha scopo di lucro ed opera senza limitazioni territoriali.

L'Associazione può istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale o regionale.

Articolo 3

- Scopi e attività dell'Associazione -

L'Associazione Demetra persegue i seguenti scopi:

- valorizzare e consolidare le conquiste recenti dell'Italia in materia di trasparenza, integrità e imparzialità delle istituzioni pubbliche;
- approfondire la ricerca scientifica in materia di trasparenza, integrità e imparzialità, in Italia e all'estero, con particolare riguardo nel campo degli studi interdisciplinari sulle misure di prevenzione, sui rapporti tra prevenzione e repressione penale, sui rapporti tra imparzialità e funzionalità delle istituzioni, sui conflitti di interesse e sui doveri dei funzionari pubblici, sulla trasparenza;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione di studiosi, italiani e stranieri, dei diversi rami della conoscenza in materia di istituzioni pubbliche, di funzionari pubblici e privati, di

D#

7



Al



associazioni e centri di ricerca aventi analoghi scopi, di cittadine e cittadini, di pubbliche istituzioni, di imprese, pubbliche e private;

- diffondere la cultura della trasparenza, integrità e imparzialità, nelle amministrazioni e tra i cittadini;
- ampliare la conoscenza della cultura della trasparenza, integrità e imparzialità, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni.
- L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari; proposte legislative, regolamentari e referendarie; proiezioni di film e documenti, rappresentazioni teatrali;
- attività di ricerca, anche mediante la costituzione di gruppi di studio;
- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per funzionari pubblici;
- attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari,
 nonché degli studi e delle ricerche compiute.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse

Articolo 4

- Soci -

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

È possibile contribuire alle attività dell'Associazione in qualità di socio o di sostenitore.

I soci si distinguono in fondatori, ordinari, onorari:

- i soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla fase costitutiva dell'Associazione;
- i soci ordinari sono tutti coloro, le persone fisiche, studiosi, funzionari pubblici e cittadini
 che aderiscono successivamente alla costituzione dell'Associazione e in regola con il
 pagamento della quota annuale
- sono soci istituzionali gli enti pubblici e privati in regola con il pagamento della quota annuale.
- i soci onorari sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione o per notorietà e particolari meriti. Sono sostenitori le persone, enti o istituzioni che contribuiscano in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale alla costituzione e al funzionamento dell'Associazione, ovvero effettuino donazioni a favore dell'Associazione. Sono altresì sostenitori le persone fisiche che collaborino volontariamente e gratuitamente alle attività dell'Associazione. I sostenitori non hanno



diritto di voto, ma sono informati periodicamente sulle attività dell'Associazione e sul rendiconto economico.

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

- presentare domanda scritta, controfirmata da almeno tre soci sulla quale decide il Consiglio
 Direttivo a maggioranza;
- dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione;
- versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

La deliberazione del Consiglio è portata alla ratifica dell'Assemblea dei soci.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei probiviri.

La mancata ammissione deve essere motivata.

Tutti i soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- candidarsi per ricoprire le cariche associative;
- partecipare alle Assemblee con diritto di voto.

Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:

- osservare lo Statuto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Ciascun socio ha diritto ad un voto nell'Assemblea.

Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetta a rivalutazione.

Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Articolo 5

- Perdita dello status di socio -

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Il socio può recedere in qualunque momento dall'Associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato; il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima.











Decade automaticamente il socio che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e il Codice di comportamento dei soci, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, sospensione, espulsione dalla Associazione.

L'espulsione è deliberata dall'Assemblea per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

In particolare, l'espulsione può essere deliberata nel caso in cui il socio:

- abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l'Associazione;
- non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri e successivamente all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata comunicata per iscritto la deliberazione dei probiviri

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 6

- Organi sociali -

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio dei Probiviri.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate.

in all of the second of the se





Articolo 7

- Assemblea -

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione e il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.

Solo i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.

Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati, con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci.

L'Assemblea ordinaria è valida se è presente, anche in via telematica, la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti. In seconda convocazione delibera validamente con la presenza di almeno un quarto dei soci. É ammessa la delega da parte di soci assenti. Nessun socio può avere più di due deleghe.

L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza, anche in via telematica e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione. La validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso comunicato per posta elettronica ai soci almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione del relativo verbale all'albo della sede.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio il bilancio preventivo e consuntivo dell'anno precedente;
- ratifica le deliberazioni del Consiglio direttivo sull'ammissione di nuovi soci, sull'applicazione delle sanzioni nei confronti dei soci e sull'accettazione di elargizioni, donazioni e lasciti:
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- elegge i membri del Collegio dei Probiviri
- nomina, su proposta del Consiglio direttivo, i componenti del Comitato scientifico;
- approva, su proposta del Consiglio direttivo, il Codice di comportamento dei soci;

WE

3

8

16



- approva il regolamento interno.
- delibera i regolamenti e le loro modifiche;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
 - delibera in ordine all'esclusione dei soci;
- delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
- delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione
- delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi ai singoli associati almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o 1/10 degli associati ne ravvisino l'opportunità.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non possono votare.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

L'Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei 3/4 dei soci e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

P









Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, mediante delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di cinque soci. I soci non possono partecipare alla trattazione delle questioni e votare su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d'interessi.

I verbali di assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e portati a conoscenza dei soci con modalità idonee, ancorché non intervenuti.

I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del segretario, nell'apposito libro-verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Per le deliberazioni in via telematica relative all'elezione dei componenti degli organi, all'ammissione di nuovi soci o all'adozione di sanzioni nei confronti di soci il Consiglio Direttivo individua un sistema di voto elettronico a distanza idoneo a garantire la segretezza del voto e la sicurezza delle operazioni elettorali. Al fine di assicurare l'identificazione del votante, ogni avente diritto al voto è tenuto a fornire alla società incaricata di gestire il voto elettronico una propria e mail di riferimento e il proprio numero di telefono cellulare, o altro dato idoneo in base al sistema di volto prescelto.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un Presidente e un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Articolo 8

- Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo è composto da 9 membri, eletti dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 5 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, lo stesso Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 mesi.

VF









I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- redigere i bilanci da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;
- fissare la quota annuale di adesione all'Associazione;

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta motivata e scritta almeno 1/3 dei suoi componenti o 1/10 dei componenti dell'Assemblea Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 9

- Presidente -

Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea dei soci nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell'Associazione.

18

(L)





Egli sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Articolo 10

- Collegio dei Revisori dei Conti -

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci fra associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo.

Il Collegio dei Revisori dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei Revisori decada dall'incarico, subentra il Revisore supplente più anziano di età che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Collegio.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare periodicamente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi.

I Revisori hanno facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

L'attività del Collegio dei Revisori deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Articolo 11

- Collegio dei Probiviri -

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il Collegio accerta comportamenti dei soci contrari al Codice di comportamento dei soci e agli scopi dell'Associazione e propone al Consiglio direttivo l'adozione delle sanzioni previste nel Codice.

P







Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione; in caso di diniego di ammissione può chiedere, motivatamente, al Comitato direttivo di rivedere la propria decisione.

Articolo 12

- Comitato Scientifico

Il Comitato scientifico è composto da studiosi e personalità che si siano distinte, nella loro attività scientifica e professionale, per l'attenzione ai temi della trasparenza, dell'integrità e imparzialità delle istituzioni pubbliche, nominate dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo, anche tra persone non associate.

Il Comitato scientifico esprime il proprio parere sulle proposte di attività formulate dal Consiglio direttivo. Può avanzare proprie proposte.

Il Comitato scientifico può riunirsi anche in occasione delle riunioni del Consiglio direttivo.

Articolo 13

- Patrimonio dell'Associazione -

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale indicato nell'atto costitutivo che ammonta ad Euro 2.000,00 (duemila/00);
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Articolo 14

- Risorse economiche -

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- reddito derivanti dal patrimonio di cui all'art.11;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- ogni altro tipo di entrate.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'associazione.

P

BV.





I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione. La deliberazione del Consiglio è portata alla ratifica dell'Assemblea dei soci.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Articolo 15

- Bilancio d'esercizio -

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il mese di aprile.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di aprile

Articolo 16

- Liquidazione e devoluzione del patrimonio -

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell'Assemblea approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.), sarà devoluto ad altri Enti/Istituti aventi finalità uguali o analoghe e operanti nel territorio.

Articolo 17

Sedi decentrate

Almeno tre soci possono proporre al Consiglio direttivo la costituzione di una sede decentrata dell'Associazione per l'organizzazione e lo svolgimento di attività locali rientranti negli scopi dell'Associazione, concordate con il Consiglio direttivo. La delibera di approvazione è portata alla ratifica dell'Assemblea.

Articolo 18

- Pubblicazione atti -









L'Associazione garantisce la massima trasparenza sulle proprie deliberazioni, sulla propria organizzazione e sulle attività svolte, mediante pubblicazione dei relativi dati, documenti e informazioni sul proprio sito internet.

Articolo 19

- Gratuità delle cariche -

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Articolo 20

- Normativa transitoria -

Il Comitato Promotore dell'Associazione avvierà la raccolta di adesioni e le attività dell'Associazione, fino al conseguimento di un numero di 40 soci fondatori e sino ad allora assumerà i poteri del Consiglio Direttivo.

Al raggiungimento del numero di 40 soci fondatori, il Comitato Promotore li convocherà on line al fine di individuare un Consiglio Direttivo, un Presidente, un Segretario e un Tesoriere provvisori.

I suddetti organi provvisori rimarranno in carica fino all'adesione di 100 Soci e comunque non oltre sei mesi dalla data della costituzione dell'Associazione, svolgendo il compito di invitare persone fisiche o giuridiche ad aderire all'Associazione ovvero di accogliere le richieste di adesione all'Associazione, nonché di svolgere le attività di interesse dell'Associazione.

Raggiunto tale limite, il Presidente procederà alla convocazione della prima Assemblea dei soci e all'elezione degli organi sociali.

Articolo 21

- Disposizioni generali -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

Perugia, 8 novembre 2021

Firmato: